



# Comune di Tenna

Provincia di Trento

## Verbale di Deliberazione n. 15/14

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta (1) pubblica

**OGGETTO:** Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2014 relative alle componenti IMU e TASI.

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di maggio alle ore 20.00 nella Sede Comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori	Assenti	
	Giustificati	Ingiustificati
1 VALENTINI geom. ANTONIO		
2 ANGELI MARIO		
3 ANGELI MONICA		
4 BETTI LUCA		
5 CAMIN LOREDANA		
6 GOLIN ANNA	X	
7 MOTTER ADRIANA	X	
8 MOTTER RENATO		
9 MOTTER VALERIO		
10 PASSAMANI FRANCO		
11 PASSAMANI MARCO		
12 PETERLONGO REMO		
13 ROAT BEATRICE	X	
14 ROSANELLI RICCARDO		
15 VALENTINI LUIGI		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Pagano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Valentini geom. Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

(1) Pubblica o segreta

Ogg: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2014 relative alle componenti IMU e TASI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la L.P. 22.04.2014, n. 1, ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale, per quanto riguarda, in particolar modo, la componente TASI;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte delle novità alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), sia a livello di normativa statale con la precitata Legge 27.12.2013, n. 147, sia a livello provinciale con la L.P. 22.04.2014, n. 1;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono:

1. ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6 del citato D.L. 201/2011);
  - aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
2. ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
  - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;



- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.;

Evidenziato, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Con il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, viene disposto che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Evidenziato altresì, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 1/2014 con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che l'aliquota massima per il 2014 stabilita dall'art. 1, comma 677 della legge 147/2013, è fissata nella misura dell' 1 per mille;

Considerate le fattispecie che sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI, ai sensi del precitato art. 4 della L.P. 1/2014; |

Considerati inoltre gli indirizzi di politica tariffaria che sono stati condivisi nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 con particolare riferimento all'impegno per i Comuni di non aumentare le aliquote IMU nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni TASI, nonché di limitare l'applicazione dell'aliquota TASI (per le fattispecie diverse all'abitazione principale) ad un massimo dell'1,5 per mille nel rispetto del vincolo/obiettivo che il gettito TASI 2014 sia minore/uguale alla compensazione gettito IMU abitazione principale ricevuta dal Comune a valere sul 2013 eventualmente integrata con la compensazione gettito ITEA ricevuta dal Comune a valere sul 2013;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682 della Legge 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data odierna, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC);

Visto in particolare l'art. 27 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), nel quale si dispone di poter fissare scadenze di versamento della TASI diverse rispetto alle scadenze dell'IMU;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 702 della Legge del 27.12.2013, n. 147, resta ferma anche per l'Imposta Unica Comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli enti locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto pertanto, per quanto concerne l'IMU, di proporre al Consiglio comunale le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2014, nelle seguenti misure:

- a) aliquota ordinaria: 8,3 per mille;
- b) aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge = aliquota del 4 per mille con detrazione d'imposta di € 200,00;

Precisato che sono confermate le assimilazioni ad abitazione principale previste all'art. 15 del vigente regolamento per la disciplina della IUC, per quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 707 della Legge 147/2013;

Dato atto che:

- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della Legge 147/2013;

- i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, comma 8 del D.L. 201/2011- Circolare MEF

18.05.2012 n. 3/DF - par. 8);

Visto l'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 il quale dispone che il Comune, con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate del D.L. 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68;

Ritenuto, per quanto concerne la TASI, di determinare per il 2014 le aliquote TASI nelle seguenti misure:

- Aliquota di base -> 1,00 per mille per le abitazioni principali disciplinate all'art. 23, comma 1 del regolamento per la disciplina della IUC con detrazione d'imposta di € 50,00;
- Aliquota di base -> 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari a € 300,00 per ogni soggetto passivo;
- Aliquota ordinaria -> 1,00 per mille per tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo.

Richiamato l'art. 13, comma 15 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011;

Vista la L 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014):

68; Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazione, dalla Legge 02.05.2014, n.

Vista la L.P. 22.04.2014, n. 1 (Legge finanziaria provinciale di assestamento 2014);

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali della Provincia sottoscritto in data 07.03.2014;

Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 che ha anticipato l'introduzione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria a far data dal 1° gennaio 2012;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, che reca "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e con il quale è stata istituita l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. i), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. vista la tempistica di cui alla legge di conversione del D.L. 16/2014 per la trasmissione degli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

## DELIBERA

1. di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

### Componente IMU:

- Aliquota ordinaria -> 8,3 per mille;
- Aliquota agevolata per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non è oggetto di esenzione IMU, e relative pertinenze di legge -> 4,00 per mille con detrazione pari a € 200,00;

### Componente TASI:

- Aliquota base -> 1,00 per mille;
- Detrazione d'imposta per l'abitazione principale -> € 50,00, intendendosi per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 24, comma 1 del regolamento TASI e pertanto posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale; j
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari a € 300,00 per ogni soggetto passivo -> 1,00 per mille;
- Aliquota per tutte le altre fattispecie soggette ad imposta -> 1,00 per mille.

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 22.04.2014, n. 1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI:

- a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
- b) gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c) e dall'art. 74 del D.P.R. 917/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini

dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea); d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:

- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo Comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari ad € 300,00;
  - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
  - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
  - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 22.04.2014, n. 1, per l'anno 2014 in provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa;
  5. di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;
  6. di stabilire per l'anno 2014 la scadenza del versamento della TASI nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre 2014;
  7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data odierna;
  8. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.;
  9. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
  10. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

\*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
*Valentini geom. Antonio*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addi 23 MAG, 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Francesca Pagano*

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

[ X ] E' stata pubblicata 23.05.2014 ai sensi dell'art. 54, comma 1°, L.R. 4.1.1993, n.1.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi 23.05.2014

*Dott.ssa Francesca Pagano*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 2 della Lr. 4.1.93 n.1, per 10 giorni consecutivi, divenendone esecutiva dal

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi

*Dott.ssa Francesca Pagano*

---

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 4.1.93, n.1.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi 23.05.2014

*Dott.ssa Francesca Pagano*

---